

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Circolare n. 17 / 2021

Castelfranco Veneto, 14 giugno 2021

Spett.li

CLIENTI

BONUS AL 50% SU TUTTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 E 2022

Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è disciplinato all'art. 57-bis del DL 50/2017.

Come noto, si tratta di un **credito d'imposta** riconosciuto a **imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali** che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

LE NOVITA' DEL DL SOSTEGNI BIS

Il DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") ha introdotto delle **importanti novità** alla disciplina del bonus pubblicità. Tali novità riguardano sia l'ammontare dell'incentivo che le tempistiche per la presentazione delle domande.

Innanzitutto, **limitatamente agli anni 2021 e 2022**, il bonus pubblicità è concesso nella **misura unica del 50%** del valore degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 90 milioni di euro per ciascun anno.

L'incentivo è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il DL c.d. "Sostegni-bis" quindi, modificando il comma 1-quater dell'art. 57-bis del DL 50/2017 conferma che, **limitatamente agli anni 2021 e 2022**, il **credito d'imposta è riconosciuto relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (non sul valore incrementale)**, estendendo tale misura agevolativa anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

A tale riguardo, si ricorda infatti che la Legge di Bilancio 2021 aveva previsto il credito maggiorato al 50% degli investimenti effettuati, per le annualità 2021 e 2022, solo per gli investimenti sulla stampa. Con le modifiche del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") viene quindi superata tale criticità.

Per quanto riguarda i tempi, il DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") stabilisce che per l'anno 2021, la comunicazione telematica per l'accesso al bonus è presentata nel periodo compreso tra il **1° ed il 30 settembre**.

Tuttavia, le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide.

Lo Studio Vi terrà informati nell'evolversi della normativa e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati